

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 116 DEL 03/11/2023

ESECUZIONE DI PROVE DI TIRO PER VERIFICA DELLA STRUMENTAZIONE DI PROVA CON L'UTILIZZO DI RIMORCHIATORE DA ESEGUIRSI SU UNA BITTA DI ORMEGGIO ESISTENTE NEL TRATTO DI RACCORDO TRA LA VECCHIA E LA NUOVA BANCHINA DI RIVA NEL PORTO DI ORTONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'istanza avanzata dalla Società "S.E.R.S. s.r.l." di Ravenna in data 30/09/2023, assunta al protocollo di questo Ente con n.018392 in pari data, con la quale veniva chiesto a questa Autorità il nulla osta all'esecuzione nel giorno 05/11/2023 delle prove di tiro per la verifica della strumentazione di

prova su una bitta di ormeggio esistente nel tratto di raccordo tra la vecchia e la nuova banchina di riva nel porto di Ortona;

VISTO

il nulla osta da questo Ente espresso per quanto di stretta competenza, in riscontro alla suddetta istanza, con prot. n. 018541 in data 02/11/2023, nel quale si identifica la bitta di ormeggio nello specifico individuata all'uopo, la stessa evidenziata nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO

che l'esecuzione delle operazioni per la suddetta prova consisterà nella progressiva applicazione di sollecitazioni di tiro sulla bitta di ormeggio interessata onde testare l'efficienza della strumentazione sottoposta alla prova medesima, ciò con necessità dell'interdizione del retrostante spazio a terra – evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento – affinché, per le prioritarie esigenze della pubblica e privata incolumità oltre che per la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, sia evitata ogni pregiudizievole interferenza con la circolazione viaria e con le attività portuali locali;

RITENUTO

pertanto di dover emanare il presente provvedimento, recante una disciplina specifica per l'esecuzione delle attività di prova in questione in relazione ai connessi aspetti inerenti la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza fisica dei lavoratori;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

VISTI

gli atti dell'Ufficio;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ortona, da parte della Società "SERS s.r.l." di Ravenna, **dalle ore 08,00 alle ore 12,00 del giorno 05/11/2023**, verranno eseguite delle prove di tiro per la verifica della strumentazione di prova sulla bitta di ormeggio esistente nel tratto di raccordo tra la vecchia e la nuova banchina di riva, la stessa evidenziata nell'immagine planimetrica che sotto forma di allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- tale attività di prova, per le relative esigenze operative nonché per le esigenze della pubblica e privata incolumità, comporterà la temporanea occupazione dalle ore 08,00 alle ore 12,00 del giorno 05/11/2023 di uno spazio demaniale marittimo retrostante la bitta di ormeggio direttamente interessata, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica che sotto forma di allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Ai fini delle attività di prova di cui nelle premesse, lo spazio demaniale interessato – evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica allegata a corredo del presente provvedimento – è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, ivi incluso l'ormeggio delle imbarcazioni di qualsiasi tipo, ciò per tutta la durata delle attività medesime, fatte salve le esigenze a queste ultime strettamente legate.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di

soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per l'esecuzione della prova in argomento.

ART. 2

Ai fini delle attività di prova in argomento, è obbligo della competente Società "S.E.R.S. s.r.l." di Ravenna quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – di cui in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione delle attività;
- lo smantellamento delle attrezzature utilizzate, nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle attività non appena queste ultime risultino ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 ora dalla conclusione delle stesse;
- sospendere immediatamente le attività in argomento in presenza di condizioni meteo-marine avverse;
- il conseguimento delle autorizzazioni necessarie presso le amministrazioni istituzionali competenti, ivi inclusa la locale Autorità Marittima;
- l'attivazione, presso la locale Autorità Marittima, delle procedure finalizzate all'emanazione dei provvedimenti del caso per la sicurezza della navigazione marittima;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via delle attività in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le attività medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dalle attività secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale operante per proprio conto, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per le attività oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

In ogni caso, nell'ambito delle attività di prova di cui trattasi, non dovranno essere mai applicate sollecitazioni di tiro alla bitta d'ormeggio interessata superiori a T 100,00.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione delle attività in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 3

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice

della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)

**ESECUZIONE DI PROVE DI TIRO PER VERIFICA DELLA STRUMENTAZIONE DI PROVA CON
L'UTILIZZO DI RIMORCHIATORE DA ESEGUIRSI SU UNA BITTA DI ORMEGGIO ESISTENTE
NEL TRATTO DI RACCORDO TRA LA VECCHIA E LA NUOVA BANCHINA DI RIVA NEL
PORTO DI ORTONA**

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA

